



PROCURA DELLA REPUBBLICA DI SIRACUSA

Prot. N. 5177 /2022 U

Siracusa, 28.12.2022

Al Questore di Siracusa
Al Comandante Provinciale dei Carabinieri di Siracusa
Al Comandante Provinciale della Guardia di Finanza di Siracusa
Al Comandante della Polizia Municipale di Siracusa

(con cortese richiesta di diffusione ai dipendenti uffici e servizi del circondario)

Ai Servizi di polizia giudiziaria del circondario di Siracusa

E p.c.

Al Procuratore Generale presso la Corte di Appello di CATANIA

Ai Sostituti Procuratori

Ai Dirigenti delle Sezioni di Polizia giudiziaria

Oggetto: Riforma del codice penale e del codice di procedura penale.
Decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150. Attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari.

Sulla Gazzetta Ufficiale del 17 ottobre 2022 è stato pubblicato il decreto legislativo 10 ottobre 2022 n. 150 che disciplina la riforma del codice penale e del processo penale, in attuazione

della legge 27 settembre 2021 n. 134, allo scopo esplicito di incrementare l'efficienza del processo penale e di accelerare la definizione dei procedimenti.

Il dlvo 150/2022 entrerà in vigore il 30 dicembre 2022 e, nella immediata prossimità della sua vigenza, è necessario richiamare l'attenzione della polizia giudiziaria su alcuni aspetti della riforma, riservando eventualmente ad altra sede la minuta illustrazione della normativa.

Questa direttiva, che segue quella precedente del 19 ottobre 2022 trasmessa in data 20 ottobre 2022 e relativa all'estensione della procedibilità a querela e ne rappresenta integrazione, è articolata nei seguenti punti: 1) la nuova disciplina degli avvisi; 2) la comunicazione di reato; 3) la documentazione degli atti.

Per comodità di consultazione viene qui integralmente richiamato il contenuto della precedente direttiva illustrativa dei reati per i quali è stata estesa la procedibilità a querela:

LESIONI PERSONALI 582 C.P.- procedibilità a querela fino a 40 giorni di prognosi, anche in caso di recidiva, ad **esclusione** delle ipotesi in cui

- la malattia ha durata superiore a venti giorni in danno di vittima incapace per età o infermità,
- il fatto è commesso con armi o altro oggetti atti all'offesa
- il fatto è commesso in danno di personale sanitario e socioassistenziale.

LESIONI PERSONALI STRADALI 590 bis C.P. - procedibilità a querela per le lesioni gravi e gravissime causate da una violazione generica delle norme sulla circolazione stradale ad **esclusione** delle ipotesi di sussistenza delle circostanze aggravanti previste dall'art. 590 bis C.P.:

- guida in stato di ebbrezza o di alterazione dovuta all'assunzione di sostanze stupefacenti;
- conduzione di veicolo a velocità pari o superiore al doppio di quella consentita e comunque non inferiore a 70 km/H ovvero su strade extraurbane ad una velocità superiore di almeno 50 km/h rispetto a quella massima consentita;
- conducente che attraversa un'intersezione a semaforo rosso o che circola contromano;
- lesioni cagionate in occasione di una manovra di inversione di senso di marcia in corrispondenza di intersezioni, curve, dossi o a seguito di sorpasso in corrispondenza di un attraversamento pedonale o di linea continua.

SEQUESTRO DI PERSONA – 605 C.P. procedibilità a querela per l'ipotesi base- I comma - ad **esclusione** delle ipotesi in cui la vittima sia incapace per età o infermità

VIOLENZA PRIVATA – 610 C.P. procedibilità a querela ad **esclusione** delle ipotesi in cui

-ricorrono le condizioni di cui all'art. 339 C.P. (se la violenza o la minaccia è commessa nel corso di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico ovvero con armi, o da persona travisata, o da più persone riunite, o con scritto anonimo, o in modo simbolico, o valendosi della forza intimidatrice derivante da segrete associazioni, esistenti o supposte, se la violenza o la minaccia è commessa da più di cinque persone riunite, mediante uso di armi anche soltanto da parte di una di esse, ovvero da più di dieci persone, pur senza uso di armi, nel caso in cui la violenza o la minaccia sia commessa mediante il lancio o l'utilizzo di corpi contundenti o altri oggetti atti ad offendere, compresi gli artifici pirotecnici, in modo da creare pericolo alle persone);

- la vittima sia incapace per età o infermità.

MINACCIA – 612 C.P. procedibilità a querela ad **esclusione** delle ipotesi in cui

-ricorrono le condizioni di cui all'art. 339 C.P. (se la violenza o la minaccia è commessa nel corso di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico ovvero con armi, o da persona travisata, o da più persone riunite, o con scritto anonimo, o in modo simbolico, o valendosi della forza intimidatrice derivante da segrete associazioni, esistenti o supposte, se la violenza o la minaccia è commessa da più di cinque persone riunite, mediante uso di armi anche soltanto da parte di una di esse, ovvero da più di dieci persone, pur senza uso di armi, nel caso in cui la violenza o la minaccia sia commessa mediante il lancio o l'utilizzo di corpi contundenti o altri oggetti atti ad offendere, compresi gli artifici pirotecnici, in modo da creare pericolo alle persone);

-
- la minaccia è grave e ricorrono circostanze aggravanti ad effetto speciale diverse dalla recidiva;
 - la vittima sia incapace per età o infermità.

VIOLAZIONE DI DOMICILIO 614 C.P. procedibilità a querela ad **esclusione** delle ipotesi in cui

- il fatto è commesso con violenza alle persone;
- il colpevole è palesemente armato;

il fatto è commesso con violenza sulle cose nei confronti di persona incapace per età o infermità.

FURTO 624 C.P. procedibilità a querela ad **esclusione** delle ipotesi in cui

- la persona offesa sia incapace per età o infermità;
- se ricorrono le circostanze di cui all'art. 625 n. 7, fatto commesso su cose esistenti in uffici o stabilimenti pubblici o sottoposte a sequestro o a pignoramento;
- se ricorrono le circostanze di cui all'art. 625 n. 7-bis, fatto commesso su componenti metalliche o altro materiale sottratto ad infrastrutture destinate all'erogazione di energia, di servizi di trasporto, di telecomunicazioni o di altri servizi pubblici e gestite da soggetti pubblici o da privati in regime di concessione pubblica.

TURBATIVA VIOLENTA DEL POSSESSO DI COSE IMMOBILI 634 C.P. procedibilità a querela ad **esclusione** delle ipotesi in cui

- la persona offesa sia incapace per età o infermità.

DANNEGGIAMENTO 635 C.P. procedibilità a querela ad **esclusione** delle ipotesi in cui

- la persona offesa sia incapace per età o infermità;
- se il fatto è commesso in occasione del delitto previsto dall'art. 331 (interruzione di pubblico servizio o di pubblica necessità).

TRUFFA 640 C.P. procedibilità a querela ad **esclusione** delle ipotesi in cui

- il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o dell'Unione europea o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare;
- il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l'erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell'Autorità;
- il fatto è commesso in presenza della circostanza di cui all'articolo 61, numero 5 (avere approfittato di circostanze di tempo e di luogo anche con riferimento all'età tali da ostacolare la pubblica e la privata difesa) ;
- ricorrono circostanze aggravanti ad effetto speciale diverse dalla recidiva;
- la persona offesa sia incapace per età o infermità

FRODE INFORMATICA 640 –ter procedibilità a querela ad **esclusione** delle ipotesi in cui

- il fatto è commesso con furto o indebito utilizzo dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti;
- il fatto è commesso approfittando di circostanze di persona, anche con riferimento all'età, tali da ostacolare la pubblica e la privata difesa
- ricorrono circostanze aggravanti ad effetto speciale diverse dalla recidiva;
- la persona offesa sia incapace per età o infermità

APPROPRIAZIONE INDEBITA 646 C.P. procedibilità a querela ad **esclusione** delle ipotesi in cui, quando il fatto è commesso su cose possedute a titolo di deposito necessario o con abuso di autorità o di relazioni domestiche, ovvero con abuso di relazioni d'ufficio, di prestazioni d'opera, di coabitazione o di ospitalità:

-
- ricorrono circostanze aggravanti ad effetto speciale diverse dalla recidiva;
 - la persona offesa sia incapace per età o infermità.

DISTURBO DELLE OCCUPAZIONI O DEL RIPOSO DELLE PERSONE 659 C.P.

procedibilità a querela ad **esclusione** delle ipotesi in cui

- il fatto abbia ad oggetto spettacoli, ritrovi o trattenimenti pubblici;
- il fatto è commesso nei confronti di persona incapace per età o infermità.

MOLESTIA O DISTURBO ALLE PERSONE 660 C.P. procedibilità a querela ad **esclusione** delle ipotesi in cui

- il fatto è commesso nei confronti di persona incapace per età o infermità.

L'esplicita volontà del legislatore di assicurare maggiore tutela alle persone "*incapaci, per età o per infermità*" – conservando la perseguibilità di ufficio dei reati commessi in loro danno – opportuno fornire qualche prima indicazione sui criteri interpretativi che la polizia giudiziaria deve utilizzare per individuare tale categoria delle vittime dei reati.

L'incapacità per età è nozione non del tutto univoca perché il legislatore, in materia di reati contro la persona e contro il patrimonio, si è riferito agli *infra diciottenni* (art. 579, 586 bis, 643 CP) ed agli *infra quattordicenni* (artt. 580/2, 591 CP); ove tuttavia, siano stati indicati gli *infra quattordicenni*, la previsione normativa è stata esplicita (art. 580 CP); infine, l'aggravante comune dell'art. 61 comma 11 quinquies CP è riferita ai "*delitti contro la vita e l'incolumità personale e contro la libertà personale*" in danno dei minori di anni diciotto. Per queste ragioni, l'incapacità per età deve essere riferita ai minori di anni diciotto.

Possono invece considerarsi persone "**incapaci per infermità**":

- 1) quelle affette da "infermità psichica", cioè affette da un vero e proprio stato patologico (es. classico, disabilità intellettiva e relazionale);
- 2) quelle affette da "deficienza psichica", intesa non come condizione patologica, ma come una carenza o un'anomalia mentale, ontologicamente meno grave dell'infermità vera e propria, che sia tale tuttavia da influire sulla pienezza delle facoltà intellettive e tale da inficiare la capacità di autodeterminazione o di reazione dinanzi all'altrui condotta illecita;
- 3) quelle affette da "infermità fisica" parimenti significativa nell'influire su tale capacità di autodeterminazione e reazione.

Nella seconda e terza categoria possono essere incluse anche le persone che – per l'età avanzata e seppure non siano clinicamente disabili – mostrino, in concreto e caso per caso, una condizione di fragilità e di vulnerabilità tali da ostacolare la suddetta capacità di reazione o di autodeterminazione.

E' escluso, naturalmente, ogni automatismo che identifichi l'incapacità" con l'età avanzata".

Le attività di polizia giudiziaria – ed in particolare, l'esecuzione della misura precautelare dell'arresto in flagranza di reato- devono uniformarsi al nuovo regime di procedibilità, a norma dell'art. 381 comma 3 CPP: "*Se si tratta di delitto perseguibile a querela, l'arresto in flagranza può essere eseguito se la querela viene proposta, anche con dichiarazione resa oralmente all'ufficiale o all'agente di polizia giudiziaria presente nel luogo. Se l'avente diritto dichiara di rimettere la querela, l'arrestato è posto immediatamente in libertà*".

1. La nuova disciplina degli avvisi

La legge di riforma ha modificato il contenuto degli avvisi e delle informazioni che la polizia giudiziaria è tenuta a fornire alla persona offesa dal reato ed alla persona sottoposta alle indagini.

a) Nei confronti della **persona offesa dal reato**, l'art. 90 CPP prevede ora che la persona offesa possa dichiarare o eleggere un domicilio per le comunicazioni del procedimento penale ed anche indicare un indirizzo di posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato.

L'art. 90 bis CPP ha conseguentemente modificato la norma in materia di informazioni alla persona offesa, alla quale devono essere fornite, sin dal primo contatto con l'autorità procedente ed in una lingua a lei comprensibile, le informazioni ulteriori rispetto a quelle già previste:

a-bis) all'obbligo del querelante di dichiarare o eleggere domicilio per la comunicazione e la notificazione degli atti del procedimento, con l'avviso che la dichiarazione di domicilio può essere effettuata anche dichiarando un indirizzo di posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato;

a-ter) alla facoltà del querelante, ove non abbia provveduto all'atto di presentazione della querela, di dichiarare o eleggere domicilio anche successivamente;

a-quater) all'obbligo del querelante, in caso di mutamento del domicilio dichiarato o eletto, di comunicare tempestivamente e nelle forme prescritte all'autorità giudiziaria procedente la nuova domiciliazione;

a-quinquies) al fatto che, ove abbia nominato un difensore, il querelante sarà domiciliato presso quest'ultimo; che, in mancanza di nomina del difensore, le notificazioni saranno eseguite al querelante presso il domicilio digitale e, nei casi di cui all'articolo 148, comma 4, presso il domicilio dichiarato o eletto; che, in caso di mancanza, insufficienza o inidoneità della dichiarazione o elezione di domicilio, le notificazioni al querelante saranno effettuate mediante deposito presso la segreteria del pubblico ministero procedente o presso la cancelleria del giudice procedente;

Omissis

n) alla possibilità che il procedimento sia definito con remissione di querela di cui all'articolo 152 del codice penale, ove possibile, o attraverso la mediazione;

n-bis) al fatto che la mancata comparizione senza giustificato motivo della persona offesa che abbia proposto querela all'udienza alla quale sia stata citata in qualità di testimone comporta la remissione tacita di querela;

Omissis

p) alle strutture sanitarie presenti sul territorio, alle case famiglia, ai centri anti violenza, alle case rifugio e ai servizi di assistenza alle vittime di reato;

p-bis) alla facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa;

p-ter) al fatto che la partecipazione del querelante a un programma di giustizia riparativa, concluso con un esito riparativo e con il rispetto degli eventuali impegni comportamentali assunti da parte dell'imputato, comporta la remissione tacita di querela.

Nei confronti alla **persona offesa che abbia sporto querela**, l'art. 153 bis CPP prevede ora:

(Domicilio del querelante. Notificazioni al querelante)

1. Il querelante, nella querela, dichiara o elegge domicilio per la comunicazione e la notificazione degli atti del procedimento. A tal fine, può dichiarare un indirizzo di posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato.

2. Il querelante ha comunque facoltà di dichiarare o eleggere domicilio anche successivamente alla formulazione della querela, con dichiarazione raccolta a verbale o depositata con le modalità telematiche previste dall'articolo 111-bis, ovvero mediante telegramma o lettera raccomandata con sottoscrizione autenticata da un notaio, da altra persona autorizzata o dal difensore. La dichiarazione può essere effettuata anche presso la segreteria del pubblico ministero procedente o presso la cancelleria del giudice procedente.

3. In caso di mutamento del domicilio dichiarato o eletto, il querelante ha l'obbligo di comunicare all'autorità procedente, con le medesime modalità previste dal comma 2, il nuovo domicilio dichiarato o eletto.

4. Le notificazioni al querelante che non ha nominato un difensore sono eseguite presso il domicilio digitale e, nei casi di cui all'articolo 148, comma 4, presso il domicilio dichiarato o eletto.

5. Quando la dichiarazione o l'elezione di domicilio mancano o sono insufficienti o inidonee, le notificazioni alla persona offesa che abbia proposto querela sono eseguite mediante deposito dell'atto da notificare nella segreteria del pubblico ministero procedente o nella cancelleria del giudice procedente.

b) Nei confronti della persona sottoposta alle indagini, l'art. 161 CPP è stato riformulato nei termini che seguono:

(Domicilio dichiarato, eletto o determinato per le notificazioni)

01. La polizia giudiziaria, nel primo atto compiuto con l'intervento della persona sottoposta alle indagini, se è nelle condizioni di indicare le norme di legge che si assumono violate, la data e il luogo del fatto e l'autorità giudiziaria procedente, ne dà comunicazione alla persona sottoposta alle indagini e la avverte che le successive notificazioni, diverse da quelle riguardanti l'avviso di fissazione dell'udienza preliminare, la citazione in giudizio ai sensi degli articoli 450, comma 2, 456, 552 e 601 e il decreto penale di condanna, saranno effettuate mediante consegna al difensore di fiducia o a quello nominato d'ufficio. Contestualmente la persona sottoposta alle indagini è altresì avvertita che ha l'onere di indicare al difensore ogni recapito, anche telefonico, o indirizzo di posta elettronica nella sua disponibilità, ove il difensore possa effettuare le comunicazioni, nonché di informarlo di ogni successivo mutamento.

1. Il giudice, il pubblico ministero o la polizia giudiziaria, nel primo atto compiuto con l'intervento della persona sottoposta alle indagini o dell'imputato non detenuti o internati, li invitano a dichiarare uno dei luoghi indicati nell'articolo 157, comma 1, o un indirizzo di posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato, ovvero a eleggere domicilio per le notificazioni dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare, degli atti di citazione in giudizio ai sensi degli articoli 450, comma 2, 456, 552 e 601, nonché del decreto penale di condanna. Contestualmente la persona sottoposta alle indagini o l'imputato sono avvertiti che hanno l'obbligo di comunicare ogni mutamento del domicilio dichiarato o eletto e che in mancanza di tale comunicazione o nel caso di rifiuto di dichiarare o eleggere domicilio, nonché nel caso in cui il domicilio sia o divenga inidoneo, le notificazioni degli atti indicati verranno eseguite mediante consegna al difensore, già nominato o che è contestualmente nominato, anche d'ufficio.

1-bis. Della dichiarazione o della elezione di domicilio, ovvero del rifiuto di compierla, nonché degli avvertimenti indicati nei commi 1 e 2, è fatta menzione nel verbale.

2. abrogato

3. L'imputato detenuto che deve essere scarcerato per causa diversa dal proscioglimento definitivo e l'imputato che deve essere dimesso da un istituto per l'esecuzione di misure di

sicurezza, all'atto della scarcerazione o della dimissione ha l'obbligo di fare la dichiarazione o l'elezione di domicilio con atto ricevuto a verbale dal direttore dell'istituto, che procede a norma del comma 1. La dichiarazione o elezione sono iscritte nell'apposito registro e il verbale è trasmesso immediatamente all'autorità che ha disposto la scarcerazione o la dimissione.

4. Nei casi previsti dai commi 1 e 3, se la dichiarazione o l'elezione di domicilio mancano o sono insufficienti o inadeguate, le notificazioni sono eseguite mediante consegna al difensore. Tuttavia, quando risulta che, per caso fortuito o forza maggiore, l'imputato non è stato nella condizione di comunicare il mutamento del luogo dichiarato o eletto, si applicano le disposizioni degli articoli 157 e 159.

4-bis. Nei casi di cui ai commi 1 e 3 l'elezione di domicilio presso il difensore è immediatamente comunicata allo stesso.

Questi avvisi previsti dall'art. 161 CPP sono richiamati dal nuovo testo dell'art. 349 CPP (Identificazione della persona nei cui confronti vengono svolte le indagini e di altre persone) che prevede al terzo comma:

3. Quando procede alla identificazione, la polizia giudiziaria invita la persona nei cui confronti vengono svolte le indagini a dichiarare o eleggere il domicilio per le notificazioni a norma dell'articolo 161, **nonché ad indicare il recapito della casa di abitazione, del luogo in cui esercita abitualmente l'attività lavorativa e dei luoghi in cui ha temporanea dimora o domicilio, oltre che ad indicare i recapiti telefonici o gli indirizzi di posta elettronica nella sua disponibilità.** Osserva inoltre le disposizioni dell'articolo 66.

L'art. 66 CPP prevede a sua volta:

1. Nel primo atto cui è presente l'imputato, l'autorità giudiziaria lo invita a dichiarare le proprie generalità' e quant'altro può valere a identificarlo, ammonendolo circa le conseguenze cui si espone chi si rifiuta di dare le proprie generalità o le dà false.

2. L'impossibilità' di attribuire all'imputato le sue esatte generalità non pregiudica il compimento di alcun atto da parte dell'autorità procedente, quando sia certa l'identità fisica della persona. In ogni caso, quando si procede nei confronti di un apolide, di una persona della quale è ignota la cittadinanza, di un cittadino di uno Stato non appartenente all'Unione europea ovvero di un cittadino di uno Stato membro dell'Unione europea privo del codice fiscale o che è attualmente, o è stato in passato, titolare anche della cittadinanza di uno Stato non appartenente all'Unione europea, nei provvedimenti destinati a essere iscritti nel casellario giudiziale è riportato il codice univoco identificativo della persona nei cui confronti il provvedimento è emesso.

Pertanto la persona sottoposta alle indagini:

deve essere informata del reato che gli viene ascritto, con l'indicazione della norma penale violata, del luogo e della data del fatto, salva l'ipotesi che la polizia giudiziaria non sia nelle condizioni di farlo (perché ad esempio, il reato è stato iscritto dal pubblico ministero e sia invece sconosciuto alla polizia giudiziaria che si era limitata ad una generica comunicazione di un fatto di rilievo suscettibile di apprezzamento penalistico);

deve essere informata che le notificazioni degli atti – diversi dall'avviso di fissazione dell'udienza preliminare, dalla citazione in giudizio ai sensi degli articoli 450, comma 2, 456, 552 e 601 e dal decreto penale di condanna- saranno destinate al difensore di fiducia o nominato di ufficio, ai quali dovrà indicare ogni recapito utile a conservare i contatti;

deve essere invitata alla dichiarazione o elezione di un domicilio per le notificazioni dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare, degli atti di citazione in giudizio e del decreto penale di condanna;

deve essere avvisata che in mancanza di tale comunicazione o nel caso di rifiuto di dichiarare o eleggere domicilio, nonché nel caso in cui il domicilio sia o divenga inadeguato, le notificazioni degli atti indicati verranno eseguite mediante consegna al difensore, già nominato o che è contestualmente nominato, anche d'ufficio.

L'eventuale rifiuto di indicare il domicilio dichiarato o eletto deve essere annotato nel verbale.

L'omissione dell'avviso previsto dall'art. 161, commi 01, 1 e 3 CPP determina la nullità delle notificazioni, se la notificazione è stata eseguita mediante consegna al difensore, sicchè le conseguenze processuali dell'inadempimento della polizia giudiziaria - oltre che rilevare quale addebito disciplinare¹ - sono di evidente gravità.

Per queste ragioni, gli atti di polizia giudiziaria privi del verbale di identificazione previsto dalla normativa vigente saranno restituiti all'ufficio o servizio di polizia giudiziaria per provvedere agli adempimenti prescritti dalla legge.

c) Nei confronti della persona attinta da **misura cautelare personale**, l'ufficiale o l'agente incaricato di eseguire la relativa ordinanza (che ha disposto la custodia cautelare) ha l'obbligo di fornire l'avviso della facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa.

d) Nei confronti **degli arrestati e fermati**, gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria (che hanno eseguito l'arresto o il fermo o hanno avuto in consegna l'arrestato) informano l'arrestato o il fermato della facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa.

2. La comunicazione di reato

L'art. 335 CPP ha dettato una nuova disciplina per la iscrizione delle notizie di reato, prescrivendo al pubblico ministero l'immediata iscrizione di ogni notizia che contenga la rappresentazione di un fatto, **determinato e non inverosimile**, riconducibile in ipotesi a una figura di reato, indicando le circostanze di tempo e di luogo del fatto.

L'iscrizione della notizia di reato è atto del pubblico ministero che può provvedere diversamente dalla indicazione della polizia giudiziaria, ad esempio iscrivendo un reato diverso o indicando una diversa data di consumazione del reato.

La norma non modifica, quindi, la preesistente disciplina dell'attività della polizia giudiziaria ma precisa che **la notizia di reato deve indicare un fatto storico determinato e non inverosimile, la norma penale che si assume violata e le generalità della persona sottoposta alle indagini, oltre che della persona offesa e dei testimoni.**

La determinatezza del fatto riguarda la condotta umana e l'evento (sicchè un fatto storico inverosimile non è una notizia di reato e non lo è neppure un fatto indeterminato nel tempo e nella condotta del suo autore o nella verifica dell'evento di reato); le circostanze di tempo e di luogo del fatto storico sono indicate solo se note e, ove dovessero essere successivamente individuate, saranno oggetto di successiva comunicazione integrativa.

La polizia giudiziaria deve provvedere sollecitamente alla comunicazione della notizia di reato, indicando tutti i dati necessari alla corretta e completa identificazione della persona sottoposta alle indagini, consentendone l'iscrizione del nome non appena risultino, contestualmente all'iscrizione della notizia di reato o successivamente, indizi a suo carico. Ove la persona sottoposta alle indagini sia infatti individuata o identificata successivamente alla comunicazione di

¹ L'art. 16 delle disposizioni di attuazione (D.lvo 28 luglio 1989 n. 271) prevede infatti: *1. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria che senza giustificato motivo omettono di riferire nel termine previsto all'autorità giudiziaria la notizia del reato, che omettono o ritardano l'esecuzione di un ordine dell'autorità giudiziaria o lo eseguono soltanto in parte o negligenemente o comunque violano ogni altra disposizione di legge relativa all'esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria, sono soggetti alla sanzione disciplinare della censura e, nei casi più gravi, alla sospensione dall'impiego per un tempo non eccedente sei mesi. 2. Nei confronti degli ufficiali e degli agenti indicati nell'articolo 56 comma 1 lettera b) del codice può essere altresì disposto l'esonero dal servizio presso le sezioni"*

reato, la polizia giudiziaria effettuerà una successiva comunicazione, indicando il nome della persona sottoposta alle indagini nei confronti della quale siano stati acquisiti indizi della commissione del reato.

Il riferimento agli indizi di reato richiama l'analoga dizione dell'art. 63 CPP che esige "specifici elementi indizianti" per ascrivere il reato alla persona fisica, escludendo che i meri sospetti possano determinare la comunicazione di reato nei confronti di persona nota o comunque la sua iscrizione nel registro delle notizie di reato².

Queste indicazioni di precisione e tempestività della comunicazione della notizia di reato devono essere intese in modo più rigoroso che in passato per la nuova norma dell'art. 335 quater CPP che prevede la richiesta di intervento del giudice per accertare la tempestività dell'iscrizione del pubblico ministero e la possibile retrodatazione con immediati effetti sulla inutilizzabilità delle prove acquisite successivamente al nuovo termine iniziale delle indagini preliminari, ove non ne sia stata richiesta la proroga.

La tempestività dell'iscrizione del pubblico ministero è necessariamente conseguente alla tempestività della comunicazione della polizia giudiziaria ed alla precisione della notizia di reato, anche con riferimento alla identificazione della persona sottoposta alle indagini: l'individuazione ed identificazione dell'autore del reato è obbligo diretto ed immediato della polizia giudiziaria che deve provvedere, con sollecitudine, senza attendere l'eventuale delega del pubblico ministero.

3. La documentazione degli atti

La legge di riforma ha previsto la formazione e conservazione degli atti in formato digitale ed il deposito e le comunicazioni con modalità telematiche, implementando la digitalizzazione del fascicolo processuale ed il definitivo ingresso, nel sistema, delle norme definitorie di *documento informatico* (è il documento elettronico che contiene la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti) e *documento analogico* (è la rappresentazione non informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti, ad esempio su supporto cartaceo).

L'attuazione della riforma nella parte relativa al processo penale telematico è tuttavia differita alla predisposizione delle regole tecniche riguardanti il deposito, la comunicazione e la notificazione con modalità telematiche degli atti del procedimento penale, che il Ministro della Giustizia dovrà adottare entro il 31 dicembre 2023.

Allo stato sono immediatamente applicabili le norme sulla partecipazione a distanza, ad esempio in materia di sommarie informazioni dalla persona sottoposta alle indagini che l'art. 351 al comma 4 bis CPP disciplina prevedendo la richiesta della polizia giudiziaria e l'autorizzazione del pubblico ministero, con decreto motivato: " *Quando la persona sottoposta alle indagini e il difensore vi consentono, il pubblico ministero, su richiesta della polizia giudiziaria, può autorizzare lo svolgimento dell'atto a distanza. Si osservano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 133-ter* "

Sono immediatamente applicabili le norme in materia di documentazione degli atti con la riproduzione audiovisiva e fotografica (art. 134 comma 1 CPP), nei casi previsti dalla legge, fatta salva la temporanea o occasionale indisponibilità degli strumenti di riproduzione o di personale tecnica.

Questa deroga è giustificata dalla contingente indisponibilità o malfunzionamento degli apparati ma non può esimere i servizi di polizia giudiziaria dalla dotazione dei relativi apparati.

Sono immediatamente applicabili le modifiche apportate agli artt. 351, 357, 373 CPP.

² In tal senso, Cass. Sezioni Unite n. 16 del 21/06/2000 Ud. (dep. 30/06/2000) Rv. 216248 - 01

L'art. 351 CPP in materia di assunzione delle dichiarazioni dalla persona informata sui fatti, prevede che la polizia giudiziaria deve informare il dichiarante del suo diritto ad ottenere la riproduzione fonografica delle dichiarazioni, ove ne faccia richiesta.

Ove quindi la persona chiamata a rendere informazioni chieda la registrazione fonografica delle proprie dichiarazioni, è obbligo della polizia giudiziaria provvedere alla registrazione ed allegare il relativo file al verbale delle dichiarazioni. La norma non dispone la trascrizione della registrazione fonografica sicchè deve ritenersi che non debba essere disposta, salva diversa determinazione del pubblico ministero.

L'art. 357 CPP, in materia di documentazione dell'attività di polizia giudiziaria, prescrive che il verbale sia redatto da ufficiali di polizia giudiziaria con le forme e le modalità previste dall'art. 373 CPP e prevede la registrazione fonografica per i più gravi reati previsto dall'art. 407 comma 2 lettera a)³ CPP con l'introduzione del seguente comma:

3-bis. Quando le indagini riguardano taluno dei delitti di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), oppure quando la persona informata sui fatti ne faccia richiesta, alla documentazione delle informazioni di cui al comma 2, lettera c) [sono le informazioni previste dall'art. 351 CPP], si procede altresì mediante riproduzione fonografica a mezzo di strumenti tecnici idonei ad opera della polizia giudiziaria, salva la contingente indisponibilità di strumenti di riproduzione o di personale tecnico.

nonché per le dichiarazioni del minorenne, infermo di mente o in condizioni di particolare vulnerabilità con il seguente comma:

3-ter. Le dichiarazioni della persona minorenne, inferma di mente o in condizioni di particolare vulnerabilità sono documentate integralmente, a pena di inutilizzabilità, con mezzi di riproduzione audiovisiva o fonografica, salvo che si verifichi una contingente indisponibilità di strumenti di riproduzione o di personale tecnico e sussistano particolari ragioni di urgenza che non consentano di rinviare l'atto.

3-quater. La trascrizione della riproduzione audiovisiva o fonografica di cui ai commi 3-bis e 3-ter è disposta solo se assolutamente indispensabile e può essere effettuata dalla polizia giudiziaria”.

E' evidente la rilevanza che la riforma assegna alla registrazione delle dichiarazioni di persona minorenne, inferma di mente o in condizioni di particolare vulnerabilità, stabilendo la

³ Si tratta dei 1) delitti di cui agli articoli 285, 286, 416-bis e 422 del codice penale, 291-ter, limitatamente alle ipotesi aggravate previste dalle lettere a), d) ed e) del comma 2, e 291-quater, comma 4, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43; 2) delitti consumati o tentati di cui agli articoli 575, 628, terzo comma, 629, secondo comma, e 630 dello stesso codice penale; 3) delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416-bis del codice penale ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo; 4) delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale per i quali la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni o nel massimo a dieci anni, nonché delitti di cui agli articoli 270, terzo comma, e 306, secondo comma, del codice penale; 5) delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'articolo 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110; 6) delitti di cui agli articoli 73, limitatamente alle ipotesi aggravate ai sensi dell'articolo 80, comma 2, e 74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni; 7) delitto di cui all'articolo 416 del codice penale nei casi in cui e' obbligatorio l'arresto in flagranza; 7-bis) dei delitti previsto dagli articoli 600, 600-bis, primo comma, 600-ter, primo e secondo comma 601, 602, 609-bis nelle ipotesi aggravate previste dall'articolo 609-ter, 609-quater, 609-octies del codice penale, nonché dei delitti previsti dall'articolo 12, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni.

sanzione della **inutilizzabilità processuale delle dichiarazioni che non siano integralmente registrate**. In questi soli casi, la indisponibilità occasionale degli strumenti di riproduzione non è sufficiente per la immediata raccolta delle dichiarazioni perché è invece necessario che sussistano anche ragioni di particolare urgenza che impongono per l'immediata verbalizzazione e che devono essere esplicitamente indicate.

La definizione della condizione di particolare vulnerabilità del dichiarante deve essere accertata caso per caso, secondo i criteri dell'art. 90 quater CPP⁴ che non autorizzano alcuna presunzione assoluta.

Infine, l'art. 373 CPP (documentazione degli atti), richiamato dall'art. 357 CPP per la documentazione degli atti di polizia giudiziaria, prevede:

1. Salvo quanto disposto in relazione a specifici atti, è redatto verbale:

- a) delle denunce, querele e istanze di procedimento presentate oralmente;*
- b) degli interrogatori e dei confronti con la persona sottoposta alle indagini;*
- c) delle ispezioni, delle perquisizioni e dei sequestri;*
- d) delle sommarie informazioni assunte a norma dell'articolo 362;*
- d-bis) dell'interrogatorio assunto a norma dell'articolo 363;*
- e) degli accertamenti tecnici compiuti a norma dell'articolo 360.*

2. Il verbale è redatto secondo le modalità previste nel titolo III del libro II.

2-bis. Alla documentazione degli interrogatori di cui al comma 1, lettere b) e d-bis), si procede anche con mezzi di riproduzione audiovisiva o, se ciò non è possibile a causa della contingente indisponibilità di mezzi di riproduzione audiovisiva o di personale tecnico, con mezzi di riproduzione fonografica.

2-ter. Quando le indagini riguardano taluno dei delitti di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), oppure quando la persona chiamata a rendere informazioni ne faccia richiesta, alla documentazione

delle informazioni di cui al comma 1, lettera d), si procede altresì mediante riproduzione fonografica, salva la contingente indisponibilità di strumenti di riproduzione o di personale tecnico.

2-quater. Le dichiarazioni della persona minorenni, inferma di mente o in condizioni di particolare vulnerabilità sono documentate integralmente, a pena di inutilizzabilità, con mezzi di riproduzione audiovisiva o fonografica, salvo che si verifichi una contingente indisponibilità di strumenti di riproduzione o di personale tecnico e sussistano particolari ragioni di urgenza che non consentano di rinviare l'atto.

2-quinquies. La trascrizione della riproduzione audiovisiva o fonografica di cui ai commi 2-bis e 2-ter è disposta solo se assolutamente indispensabile e può essere effettuata anche dalla polizia giudiziaria che assiste il pubblico ministero.

Riepilogando:

- le **sommarie informazioni** acquisite dalla persona informata sui fatti devono essere **registrate** fonograficamente **solo** se il dichiarante, informato della facoltà, ne faccia richiesta;

- gli **interrogatori** devono essere documentati con la riproduzione **audiovisiva** e comunque **fonografica**;

⁴ L'art. 90 quater CPP indica i criteri per l'accertamento in concreto della condizione di particolare vulnerabilità, quali l'età, lo stato di infermità o di deficienza psichica, il tipo di reato, le modalità e circostanze del fatto per cui si procede e prescrive inoltre: "Per la valutazione della condizione si tiene conto se il fatto risulta commesso con violenza alla persona o con odio razziale, se è riconducibile ad ambiti di criminalità organizzata o di terrorismo, anche internazionale, o di tratta degli esseri umani, se si caratterizza per finalità di discriminazione, e se la persona offesa è affettivamente, psicologicamente o economicamente dipendente dall'autore del reato"

le dichiarazioni della persona minorenni, inferma di mente o in condizioni di particolare vulnerabilità devono sempre essere integralmente documentate con la riproduzione audiovisiva e comunque fonografica e sono altrimenti inutilizzabili.

ooo

Le indicazioni qui brevemente riepilogate esposte sono quelle indispensabili per la immediata prosecuzione delle attività investigative e delle indagini preliminari.

Seguiranno incontri di formazioni organizzati dalla Procura per illustrare le ulteriori modifiche introdotte dalla Riforma

I servizi di polizia giudiziaria, gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria sono richiesti di attenersi alle norme suddette che devono prevedere la modifica o l'integrazione della modulistica in uso.

Al fine di collaborazione ed esemplificazione degli adempimenti richiesti dalla nuova normativa, si allegano proposte di moduli da adottare:

- per la identificazione, dichiarazione/elezione di domicilio e nomina del difensore da parte della persona sottoposta alle indagini;
- per gli avvisi alla persona offesa – avvisi al querelante.

Per le modifiche ed integrazioni proposte l'Ufficio assicura ampia disponibilità al confronto alle delucidazioni eventualmente necessarie

Cordiali saluti, buon lavoro e nell'occasione l'Augurio di un nuovo anno ricco di soddisfazioni professionali all'insegna della collaborazione reciproca.

Siracusa 28 dicembre 2022

Il Procuratore della Repubblica

Sabrina Gambino